



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona del dott. Fabio De Palo,
designato alla trattazione della procedura iscritta al n. xxxxxx del
r.g.v.g.;

osserva quanto segue.

xxxxxxha depositato ricorso in data 10.5.2016 per l'ammissione
alla procedura del piano del consumatore.

Si tratta di una delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento ex L. 27.1.2012, n. 3 (come modificata dalla L.
17.12.2012 n. 221), soggettivamente riservata al consumatore
(inteso come "persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta": art. 6, comma 2, della
legge).

Il ricorso appare inammissibile per le seguenti ragioni:

1) *quanto alla prescritta documentazione:*

- non risultano allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni (art. 9, secondo comma);

2) *quanto al contenuto della proposta:*

- la falcidia del credito ipotecario (xxxx s.p.a.)- per il mutuo
contratto sull'immobile del debitore sottoposto ad esecuzione -
non appare legittimata dalla prescritta attestazione specifica del
gestore della crisi sul minor valore di mercato attribuibile a
tale bene (art. 7, primo comma);

- la falcidia del credito derivante da obblighi di mantenimento -
quantomeno per la parte destinata al figlio minore - parrebbe
contraria all'altro limite imposto dall'art. 7, primo comma
(regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili);

3) *quanto alle previsioni del piano:*

- la relazione particolareggiata del gestore della crisi non
contempla un adeguato giudizio sulla "probabile convenienza del
piano rispetto all'alternativa liquidatoria" (art. 9, comma 3 bis,

lett. e) - che dovrebbe riguardare l'intero patrimonio del debitore (art. 14 ter) - tale relazione facendo sul punto specifico riferimento comparativo alla sola esecuzione pendente sull'immobile adibito ad abitazione personale del debitore;

- non risulta allegata alcuna stima sull'altro immobile che secondo il piano dovrebbe essere liquidato a favore dei creditori e pertanto il prescritto giudizio di fattibilità - per tale parte dell'attivo - appare del tutto astratto e privo di alcun supporto argomentativo;

- tale giudizio di fattibilità appare altrettanto carente ed aprioristico - sotto il profilo motivazionale - con riguardo alla parte dell'attivo costituita dagli incerti redditi futuri ritraibili dall'attività di promoter per Vodafone esercitata dal debitore (tanto che lo stesso gestore segnala come possibile criticità - fra le altre - la mancata concretizzazione di tali semplici "auspici").

P.Q.M.

Visti gli artt. 7, 9 e 10 L. 27.1.2012, n. 3 (come modificata dalla L. 17.12.2012 n. 221),
dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Roma,

il **Giudice** designato